

**IL TRIBUNALE DI BOLZANO**

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Francesca	Bortolotti	Presidente
2) Dott.	Massimiliano	Segarizzi	Giudice
3) Dott.	Cristina	Longhi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-----

**VISTO**

il ricorso con cui la società Isola S.r.l. in liquidazione (già Selva S.r.l.) ha proposto una domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

**PRESO ATTO**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e visura camerale aggiornata;

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;



## **RILEVATO**

- che dal bilancio al 31/12/2019 emerge una perdita di esercizio pari ad Euro 2.091.607,00, un patrimonio netto negativo (-1.504.200,00 Euro) ed un margine operativo lordo negativo per Euro 1.706.368,00, MOL che peraltro risultava negativo già al 31/12/2018 per Euro 362.079,00 senza che sia stata tentata una ristrutturazione; al contrario, nell'esercizio 2019 non sembrano essere diminuiti i costi di servizio, ma appaiono invece aumentati i debiti bancari;
- che dal bilancio al 31/12/2019 risulta accantonata nel fondo per rischi ed oneri la somma di Euro 70.944,00, dato indicativo del fatto che il restante importo dei crediti indicati a bilancio (per complessivi Euro 1.483.933,00) siano stati ritenuti realizzabili; a tale proposito si chiede alla ricorrente di voler possibilmente indicare nella prima relazione informativa i crediti ritenuti (presumibilmente) di concreta realizzabilità;
- che la circostanza che il contratto di affitto d'azienda (*cf.* doc. 5 allegato al ricorso) sia stato stipulato pochi giorni prima della presentazione del ricorso ex art. 161 co. 6 L.F. con una società riferibile al medesimo soggetto imprenditoriale (la Selva 1968 S.r.l.) non appare *prima facie* in linea con il principio generale, ora codificato nel nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", dell'emersione anticipata della crisi d'impresa; quanto al canone mensile pattuito in detto contratto (Euro 2.500,00) ci si riserva di valutarne in modo più approfondito la congruità;
- che appare opportuno fissare il termine indicato in dispositivo, anche in considerazione del fatto che il ricorso appare piuttosto scarno e non permette di comprendere se l'intenzione della ricorrente sia quella di proporre un concordato di tipo liquidatorio o in continuità aziendale; da un lato, nel ricorso è espressamente indicato che la stipula del contratto di affitto d'azienda è finalizzata a "*preservare almeno parte dell'avviamento*" (*cf.* pag. 5 del ricorso) mentre, dall'altro lato, il fatto che la società sia stata posta in liquidazione il 30/07/2020 parrebbe dato indicativo del fatto che l'intenzione della ricorrente sia quella di liquidare tutte le attività societarie;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;



- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 1.fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

***P Q M***

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, 1.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 13/11/2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona dell'**avv. Bruno Mellarini**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con propria relazione:

- sul contenuto delle relazioni informative periodiche depositate dalla ricorrente;
- sulle eventuali spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;
- sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
- su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 1.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 15.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. rediga alla data

del 31.08.2020, da depositare in cancelleria entro il 15.09.2020;

del 30.09.2020, da depositare in cancelleria entro il 15.10.2020;



del 31.10.2020, da depositare in cancelleria entro il 15.11.2020;

una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**) ed una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale, come indicato al precedente punto 2;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori **per nessun motivo**;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;



**g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

**4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;**

**5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.**

Bolzano, 12.08.2020.

Il Giudice rel.

dott.ssa Cristina Longhi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Bortolotti

